



Città di Fano

Settore IV Urbanistica



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge approvato con D.C.C. n. 58 del 06/04/2006 e successive varianti, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. in Località Torrette

INDICE

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.....	4
VINCOLI E TUTELE.....	8
COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE ..	11

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La presente Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge approvato con D.C.C. n. 58 del 06/04/2006 e successive varianti è stata elaborata dal Settore IV – U.O. Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Comune di Fano.

Il tratto di arenile interessato è ubicato in Località Torrette ed è stato oggetto di lavori di difesa della costa da parte del Comune di Fano, come da progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 202 del 22/05/2012.

Si evince dalle premesse della citata delibera:

“(...) Il progetto prevede lavori di rifiorimento delle scogliere sommerse, pennello costruttivo non soffolto e tratto di scogliera sommersa a difesa delle strutture balneari e demaniali esistenti in località ‘Torrette’, nel comune di Fano, meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati.

Il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche prevede la realizzazione di scogliere emerse dalla foce del Fiume Metauro alla scogliera sommersa in località Torrette posta di fronte all'Hotel Playa oltre al rifiorimento di suddetta scogliera sommersa di Torrette;

I pennelli e le scogliere sommerse esistenti, realizzate dalla Regione Marche nel periodo 1989-1991, non sono più in grado di proteggere adeguatamente la spiaggia e le opere dalle mareggiate invernali ed estive (vedi documentazione fotografica allegata), compromettendo l'utilizzo turistico ricreativo e la fruizione pubblica della zona costiera.

(...)

Tutto ciò premesso, al fine di trovare una soluzione ottimale, l'intervento riguarderà:

- la realizzazione di pennello costruttivo lato nord (Pn1), lo stesso, oltre ad essere funzionale per la realizzazione delle opere, andrà temporaneamente a sostituire il lavoro delle scogliere emerse indicate nell'unità fisiografica e non ancora realizzate; il materiale del pennello costruttivo in futuro potrà essere riutilizzato per la formazione delle scogliere emerse previste nel Piano della Costa;

- il rifiorimento della scogliera sommersa sui tratti (Ssn1-Ssn2-Ssn3-Ssn4);

- il rifiorimento delle scogliere sommerse esistenti comprese fra i quattro pennelli sommersi, (Ssn5-Ssn6-Ssn7);

- il prolungamento verso terra dei pennelli sommersi (Ps1-Ps2-Ps3-Ps4);

- la realizzazione di scogliera sommersa, indicata con Ssn8. (...)

Tali lavori, autorizzati e cofinanziati dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente Difesa della Costa n. 15/DIF_DPS del 02/04/2012, sono stati eseguiti e si sono regolarmente conclusi come da Determinazione Dirigenziale del Comune di Fano n. 849 del 18/04/2014 con cui viene approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori.

Nel tratto di costa in oggetto era presente un forte fenomeno erosivo tanto che alla fine degli anni '90 non risultava più utilizzabile a fini turistico-balneari il tratto di arenile di fronte all'Hotel Playa dove era presente una concessione demaniale.

I lavori suddetti hanno interrotto il fenomeno erosivo con il conseguente notevole avanzamento della linea di costa.

La Variante prevede sostanzialmente:

- l'inserimento di una *"spiaggia in conduzione su area demaniale"*, dove è possibile realizzare uno stabilimento balneare (come disciplinato dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Spiagge) per una lunghezza fronte mare di 100 ml, in ossequio all'art. 14 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, aggiornate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 01/08/2017;

- la trasformazione un tratto di spiaggia classificata dal Piano Spiagge come *"non fruibile"* in *"spiaggia libera"* (per una lunghezza di 305 ml) di cui all'art. 9 delle N.T.A. del Piano Spiagge;

La variante comprende inoltre la complessiva ricognizione dell'arenile nel tratto di costa evidenziato negli elaborati grafici, a partire dal transetto n.169 (parte) a nord fino al transetto n.172 (parte) a sud.

Tale previsione si inserisce nell'ambito di una Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge in corso di attuazione, già adottata con Delibera di Giunta n.212 del 18/05/2017, le cui modifiche hanno interessato in linea generale i seguenti aspetti:

- Modeste modifiche di zone dovute o a correzioni cartografiche o al riconoscimento di piccole aree intercluse concesse già con autorizzazioni stagionali;

- Modeste traslazioni di concessioni per risolvere problematiche puntuali al fine di migliorare l'offerta dei servizi turistici;

- Recepimento di atti amministrativi e precisazioni cartografiche;

- Modifiche alle N.T.A..

Le previsioni di cui alla presente Variante sono state stralciate dalla generale revisione operata con la D.G.C. n. 212/2017 in quanto la trasformazione del tratto di spiaggia da *“non fruibile”* in *“spiaggia in conduzione su area demaniale”* in corrispondenza dell’hotel Playa potrebbe comportare, ancorché in forma estremamente limitata, un incremento del carico urbanistico inteso come fabbisogno di dotazioni territoriali in quella determinata area di territorio, rapportato alla Superficie Utile Lorda realizzabile.

Ai sensi dell’art. 12 delle N.T.A. del Piano Spiagge, nelle spiagge in conduzione è possibile realizzare, oltre a superfici coperte e superfici pavimentate, un capanno centrale avente una Superficie Utile Lorda (SUL) massima di mq. 60 contenente i servizi tipici degli stabilimenti balneari: bagno per portatori di handicap, servizi igienici, infermeria, ufficio di direzione e deposito per le attrezzature.

All’interno del capanno centrale è inoltre consentita la realizzazione di un *“bar enogastronomico”* della superficie massima di 30 mq.

Nella spiaggia troveranno inoltre posto le cabine-spogliatoio nel numero massimo di una ogni 80 mq. di concessione.

Segue l’inquadramento dell’area oggetto della presente variante evidenziata nell’ortofotogrammetria e in planimetria catastale:



Figura 1 - Ortofotogrammetria




Figura 2 - Planimetria catastale – Fogli n.96 e 109 C.T.

Nei successivi stralci grafici sono evidenziati in colore blu le aree oggetto della presente variante sia nella configurazione del Piano spiagge vigente che in quella relativa alla proposta di variante, comprendente l'area già oggetto di Variante adottata con D.G.C. n.212/2017 (quest'ultima perimetrata in rosso):




Figura 3 - Piano spiagge vigente




Figura 4 - Piano spiagge con proposta di Variante

VINCOLI E TUTELE

Sull'area oggetto di variante insistono i seguenti vincoli:

VINCOLI DI P.R.G.:

V3 : area di vincolo paesistico di cui all'art.80 delle NTA (ex art.142 D.Lgs.42/2004 – Decreto: "Marotta-Ponte Metauro" – pubblicato in G.U. n.197 del 22.08.1985)

V9: fascia di rispetto per ferrovia di cui all'art.86 delle NTA (fino a 30 ml dalla ferrovia)

SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE: L'area è interessata dalla presenza della foce di un corso d'acqua minore compreso catastalmente fra i Fogli catastali n. 96 e n. 109, sulla sinistra dell'Hotel Playa (denominato "*Fosso della Tombaccia*" o "*Fosso di Ponte Alto*"). Tale corso d'acqua è classificato dal PRG vigente come di Classe Terza, per cui, ai sensi degli articoli 4 e 8 delle NTA – Sistema Paesistico Ambientale del PRG vigente, si applica una fascia di tutela integrale di ml. 35 per lato, ad esclusione delle aree già urbanizzate su cui vige l'esenzione ai sensi dell'art. 5 delle citate NTA.

VINCOLI di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523: Sullo stesso corso d'acqua si applicano altresì i vincoli di cui al R. D. n. 523/1904.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): L'area non rientra tra le zone a rischio idraulico o tra i versanti in dissesto.

VINCOLO PAESAGGISTICO: L'area è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. - Decreto: "*Marotta-Ponte Metauro*" pubblicato in G.U. n.197 del 22.08.1985.




Figura 5 - Vincoli

DIRETTIVA ALLUVIONI (D.Lgs. 49/2010): L'area è inoltre interessata dalle prescrizioni derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni o *Floods Directive* – FD) come recepita dal D.Lgs. 49/2010 e dal D.Lgs. 219/2010, le cui finalità sono quelle di istituire un quadro di riferimento per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, al fine di ridurre le potenziali conseguenze negative su salute umana, attività economiche, ambiente e patrimonio culturale.

La Regione Marche, Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia ha trasmesso al Comune di Fano con prot. N. 8795125 del 22/07/2015 gli elaborati contenenti i perimetri delle aree costiere interessate da inondazioni marine con tempi di ritorno TR=10 (anni) e tempi di ritorno TR=100 (anni).

Negli stralci cartografici che seguono sono riportate le interferenze relative alle aree oggetto della variante con il livello di danno atteso (D1 e D4) così come determinato dalla Regione Marche sulla base della *“Metodologia generale per la redazione delle mappe di pericolosità e le mappe di rischio per inondazione da fiumi e torrenti e per inondazione marina (2013)”* elaborata dalla Regione stessa.




Figura 6 - Interferenza direttiva alluvioni - TEMPO RITORNO 10 ANNI




Figura 7 - Interferenza direttiva alluvioni - TEMPO RITORNO 100 ANNI

COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE

In merito alla compatibilità idraulica ai sensi dell' art. 10 della L.R. 22/11 del 23/11/2011 e del regolamento attuativo approvato con D.G.R. 53 del 27/1/2014, si ritiene la variante rientri nell'ambito di applicazione, in base a quanto disposto dal TITOLO II – VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO Par. 2.2, punto d) Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla Legge regionale 34/1992 e dalle vigenti disposizioni normative di altri settori.

Lo scopo della presente verifica tecnica è quello di valutare la proposta di variante in relazione alla pericolosità idraulica dimostrandone la compatibilità con i principi della L.R. 22/2011.

Lo strumento urbanistico del Piano delle Spiagge disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo e del territorio immediatamente contiguo, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità degli stabilimenti balneari. Il Piano regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'Arenile ai fini turistici e ricreativi, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con specifico riferimento al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione e al PRG vigente.

Come sopradetto, la presente Variante prevede sostanzialmente l'inserimento di una *“spiaggia in conduzione su area demaniale”*, dove è possibile realizzare uno stabilimento balneare, (come disciplinato dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Spiagge), per una lunghezza fronte mare di 100 ml, nell'area antistante l'Hotel Playa in località Torrette, catastalmente individuata al foglio 109, map-pali 350/parte e 359/parte, facenti parte del demanio marittimo.

Dal punto di vista idraulico si evidenzia che sfocia nei pressi dell'area in questione un corso d'acqua del reticolo idrografico minore, denominato *“Fosso della Tombaccia”* o *“Fosso di Ponte Alto”*.

Tale modesto corso d'acqua scende dalle colline nei pressi di Monteschiannello in direzione normale alla linea di costa e, dopo circa 1,5 km, sottopassa l'autostrada A14; compiendo quindi una deviazione a circa 90°, costeggia la Strada Comunale di Mezzo per circa 1,2 KM lato mare. Staccatosi da questa, dopo un percorso di circa 900 metri, arriva perpendicolare alla SS 16 Adriatica e, attraversata la quale, scorre in adiacenza a due campeggi, il camping *Metauro* a nord ed il camping *Verde Luna* a sud, quindi attraversa perpendicolarmente la linea ferroviaria per arrivare alla spiaggia.

Mentre storicamente sono state segnalate criticità nei tratti a monte della Statale Adriatica SS16, (per la ridottissima dimensione dell'alveo e per la scarsa manutenzione) viceversa, nella zona della foce cioè a valle della ferrovia, non sono mai stati segnalati allagamenti; in questo ultimo tratto le dinamiche preponderanti sono di tipo meteomarinò.




Figura 8 – Evidenziati in azzurro: Fosso della Tombaccia (sx) e Rio Marsigliano (dx)

Si precisa inoltre che, a circa 500 metri dall'area interessata dalla presente variante, sfocia il *Rio Marsigliano* (cfr. figura), un modesto corso d'acqua che scende dalle colline in direzione normale alla linea di costa, esplicando una spiccata azione erosiva. Con frequenti tempi di ritorno si assiste a fenomeni di allagamento, tanto che a seguito dell'ultimo allagamento avvenuto nel 2014 nell'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del 2016 è stato perimetrato con rischio R3 (cfr. PAI):



Figura 9 – PAI zona R3- Rio Marsigliano (Decreto 49-SABN-2016-07-27)

Per quanto sopraesposto, considerato che le dinamiche preponderanti a valle della ferrovia sono di tipo meteomarinico e che non sono noti eventi alluvionali nel tratto terminale del fosso della Tombaccia, vista anche la presenza in destra idrografica del fosso di un muro di contenimento dell'hotel Playa a maggior protezione dell'arenile, si ritiene adeguato e cautelativo individuare una fascia di tutela pertinenziale di metri 35 per lato.

Le previsioni urbanistiche di cui all'art. 12 delle N.T.A. del Piano Spiagge dovranno essere necessariamente esterne a tale ambito di tutela.

In merito all'**invarianza idraulica**, ai sensi della L.R. 22/2011 e del regolamento attuativo approvato con D.G.R. 53 del 27/1/2014, si svolgono le seguenti considerazioni.

La legge regionale 22/2011 introduce all'art. 10 comma 3, il principio di invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio che comportano una variazione di permeabilità superficiale. Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.

Nei casi in cui lo scarico delle acque meteoriche da una superficie giunga direttamente al mare (come nel caso degli stabilimenti balneari) o ad altro corpo idrico il cui livello non risulti influenzato dagli apporti meteorici, l'invarianza idraulica delle trasformazioni delle superfici è implicitamente garantita a prescindere dalla realizzazione di dispositivi di laminazione.

Si deve considerare poi che la realizzazione di strutture di laminazione sugli impianti di raccolta delle acque meteoriche sulla spiaggia presenta difficoltà tecniche che rendono di fatto economicamente insostenibile, oltretutto inutile per i motivi sopra riportati, la previsione di queste.

In conclusione, a seguito della verifica di compatibilità idraulica, la presente Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge si ritiene compatibile con le limitazioni previste nella D.G.R. 53/2014 ed esente da possibili pericolosità idrauliche nella fascia di pertinenza del corso d'acqua.

Il Dirigente del Settore IV – Urbanisitca

Arch. Adriano Giangolini

firmato digitalmente